

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE
IL 10/08/2022 - REG. N.167
SCADE IL 09/09/2022

D.R. n. 2904

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNI DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DI CUI AL PROGETTO CIR01_00017 - "CNRBiOmics - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE" RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE UMANO - AVVISO D.D. 2595 DEL 24/12/2019 PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE UMANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA, IN ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO "RICERCA E INNOVAZIONE 2015-2017" PNIR PROGRAMMA NAZIONALE INFRASTRUTTURE DI RICERCA . DECRETO DI CONCESSIONE AL FINANZIAMENTO PROT. MUR N. 1725 DEL 31 OTTOBRE 2020 REGISTRATO PRESSO CORTE DEI CONTI IN DATA 18 NOVEMBRE 2020 AL N° 2198; U.C.B. UFFICIO DI CONTROLLO IN DATA 13 NOVEMBRE 2020 AL N° 660.

CUP H98I20000020001

Rif.: CIR01_00017_471824

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 16/06/1998, n.191;

VISTO il D.P.R. 20/10/1998, n. 403

VISTO il D.M. 26/02/2004, n. 45

VISTO il D.M. 28/07/2009, n. 89;

VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;

VISTO il D.M. 09/03/2011, n.102;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 192 del 31/12/2014 convertito nella legge 27/02/2015, n. 11;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;

VISTA la legge n. 183 del 12 novembre 2011 ed in particolare l'art. 15 (Legge di stabilità 2012);

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 comma 1;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", vigente al 26 dicembre 2019;

VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U. n. 61 del 9 marzo 2020) con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche solo MUR) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

VISTO l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10/01/2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi

VISTA la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, confermata dal Ministro dell'Istruzione e dal Ministro dell'Università e della Ricerca, avente per oggetto "decreto-legge del 9 gennaio 2020 n.1 (GU serie generale n.6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca. Indicazioni operative";

VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della L. 5 maggio 2009, n. 42" con il quale il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro D.R. n. 423 del 04.02.2019;

VISTO il D.R. n.390 del 08/02/2021 con il quale è stato riformulato il Regolamento che disciplina rapporti di collaborazione per gli assegni di ricerca;

VISTA la delibera del Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica seduta del 25/02/2021, pervenuta il 21/04/2021, perfezionata in data 25/03/2022 e 26/07/2022, con la quale è stata approvata la richiesta di bandire n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare BIO/11

ACCERTATA la disponibilità del relativo onere economico (CIR01_00017-"CNRBiOmicS-CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE"-RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE UMANO- CUP H98I20000020001)

CONSIDERATO che, a norma del vigente Statuto di autonomia, l'Università di Bari garantisce l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio "Ricerca e Innovazione 2015- 2017", di integrazione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014 – 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 del 8 agosto 2016;

VISTA la Delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano stralcio "Ricerca e Innovazione 2015-2017» integrativo del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020 (articolo 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014");

VISTE la Delibera n. 25 e n. 26, approvate dal CIPE il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020";

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti FSC 2014 – 2020 di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla governance, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

VISTA la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC "Ricerca e Innovazione" 2015 –2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO l'Accordo di Partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014) 8021 final e modificato con Decisione C(2018) 598 final del 8 febbraio 2018;

VISTA la Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il "Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020" (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

VISTA la Decisione della CE C (2018) 8840 del 12 dicembre 2018, che modifica il "Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020" (PON R&I 2014-2020);

CONSIDERATE le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della Roadmap Europea delle Infrastrutture di Ricerca, presentata settembre 2018;

VISTE le Conclusioni del Consiglio di Competitività del 29 maggio 2015 "Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020" con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle Infrastrutture di Ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

CONSIDERATO in particolare che, nelle medesime Conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati Membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle Infrastrutture di Ricerca;

VISTA l'approvazione del Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione Europea, che con la Comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che "la Condizionalità ex ante 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la Ricerca e l'Innovazione è soddisfatta";

VISTO il D.M. 18 luglio 2016 n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei Conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;

VISTO il D.M. 18 dicembre 2017 n. 999 “Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»”, registrato presso la Corte dei Conti in data 18/01/2018, n. reg 1-127;

CONSIDERATO il Decreto Direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 recante l’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di Ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-20, sostenuto attraverso risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e risorse del Fondo Sviluppo Coesione (FSC) e il successivo Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

CONSIDERATO che l’elevata qualità delle Infrastrutture di Ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

CONSIDERATO che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

CONSIDERATO che il Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione” opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall’art. 1, comma 703, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all’impiego delle risorse in misura pari all’80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d’Italia (Centro/Nord);

CONSIDERATE le risorse assegnate all’asse PNIR – Programma Nazionale Infrastrutture, Linea di azione “Cofinanziamento Infrastrutture di Ricerca” nell’ambito del Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione” approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019, pari ad euro 61.075.000,00 per interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Molise, e Sardegna) e ad euro 7.925.000,00 per interventi da realizzare nel resto d’Italia (Centro/Nord);

CONSIDERATE le disponibilità di risorse dell’asse PNIR – Programma Nazionale Infrastrutture nell’ambito del Piano Stralcio, Linea di azione “Cofinanziamento Infrastrutture di Ricerca” pari a 25.575.000,00 euro per le regioni del Mezzogiorno e di 7.925.000,00 euro per interventi da realizzare nel resto d’Italia (Centro/Nord);

VISTA la nota Prot. n. 225630 del 19 dicembre 2019 di richiesta da parte del MIUR al Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei Piani Operativi per il rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca;

VISTO il verbale prot. n. 22612 del 20 dicembre 2019, attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l’esame dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio CINECA;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", coordinata ed aggiornata dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii ed il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR);

CONSIDERATO che in data 24 dicembre 2019 il MIUR ha pubblicato il Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017- PNIR Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca - Avviso "Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca";

CONSIDERATO che il suddetto Avviso è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con D.D. n. 424 del 28/02/2018;

CONSIDERATO che i progetti di cui al suddetto avviso D.D. n. 424 del 28/02/2018 sono stati tutti finanziati e in corso di esecuzione;

VISTO che il CNR, in qualità di soggetto proponente ha presentato in risposta all'Avviso "Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca", 7 domande di potenziamento, insieme ad altri soggetti partner;

VISTO che in data 26 agosto 2020 con il DD n.1370 il MIUR ha emesso il Decreto di approvazione della graduatoria dei progetti;

CONSIDERATO che il progetto CIR01_00017 – "CNRBiOmics – Centro Nazionale di Ricerca in Bioinformatica per le Scienze "Omiche" - Rafforzamento del capitale umano di cui all'avviso di cui al D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019 è stato collocato utilmente in graduatoria;

VISTO il Decreto di concessione MUR prot. N. 1725 del 31 ottobre 2020 del Progetto CIR01_00017 – “CNRBiOmics – Centro Nazionale di Ricerca in Bioinformatica per le Scienze “Omiche” - Rafforzamento del capitale umano, di cui all’avviso di cui al D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019; Decreto di Concessione del finanziamento n. 1725 del 31 ottobre 2020, registrato presso la Corte dei conti in data 18 novembre 2020 al n° 2198; U.C.B. Ufficio di controllo in data 13 novembre 2020 al n° 660.

VISTA la nota MUR prot. 18068 - del 20/11/2020 - AOODGRIC - D.G. per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, con la quale è stata comunicata quale data di avvio delle attività del progetto codice CIR01_00017 il 18/11/2020, dalla quale decorrono i 4 mesi per l’avvio delle attività connesse alla realizzazione del Piano operativo;

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca con le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio sezionale provenienti Progetto CIR01_00017 – “CNRBiOmics – Centro Nazionale di Ricerca in Bioinformatica per le Scienze “Omiche” - Rafforzamento del capitale umano, n. BIOS.Pesole.CIR01_00017_capitale umano

ACCERTATA l’iscrizione a bilancio dello stanziamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto CIR01_00017 – “CNRBiOmics – Centro Nazionale di Ricerca in Bioinformatica per le Scienze “Omiche” - Rafforzamento del capitale umano, Decreto di concessione MUR prot. N. 1725 del 31 ottobre 2020 di cui all’avviso di cui al D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019, CUP del progetto H98I20000020001,

DECRETA

Art. 1

Oggetto della Selezione

E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica "Scienze Biomediche" da svolgersi presso il dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica, sulla seguente tematica di ricerca: Potenziamento di una piattaforma per la produzione massiva di dati "omici". Valorizzazione delle potenzialità applicative della piattaforma di citofluorimetria Cell Sorter nell’ambito del Progetto CIR01_00017 – “CNRBiOmics – Centro Nazionale di Ricerca in Bioinformatica per le Scienze “Omiche” - Rafforzamento del capitale umano, Decreto di Concessione del finanziamento n. 1725 del 31 ottobre 2020, registrato presso la Corte dei conti in data 18 novembre 2020 al n° 2198; U.C.B. Ufficio di controllo in data 13 novembre 2020 al n° 660, di cui all’avviso di cui al D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019, CUP H98I20000020001, sotto la responsabilità scientifica del prof. Graziano Pesole (codice concorso n.2022.PR.05.189).

L’area scientifica ed il settore scientifico- disciplinare, il titolo, la durata e la sede di svolgimento dell’attività e il programma sono indicati nell’Allegato A che fa parte integrante del presente bando

Il progetto di ricerca è disponibile presso la relativa sede di svolgimento.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Premesso che per questo bando si farà riferimento ai requisiti peculiari di cui agli specifici programmi di ricerca, possono partecipare alla selezione i Soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione: essere titolari del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale (D.M. 5 maggio 2004) in Scienze Biologiche (LM06) o in Biotecnologie (LM07, LM08, LM09) e del Titolo di Dottore di Ricerca in ambito inerente al progetto. Dovrà inoltre avere un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto.

Il candidato dovrà, altresì, dimostrare:

- 1) conoscenze/competenze specialistiche possedute e rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi che l'Infrastruttura di Ricerca intende conseguire;
- 2) conoscenze e competenze approfondite nel campo della biologia molecolare e cellulare, nelle tecnologie di separazioni cellulari e nelle analisi "omiche";
- 3) esperienza documentata da pubblicazioni scientifiche, nelle qualificazioni richieste;
- 4) attinenza dell'attività svolta negli ultimi 2 anni con le aree prioritarie individuate nell'ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e della programmazione ministeriale per la ricerca nel periodo 2014-2020;
- 5) pregresse collaborazioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private;
- 6) conoscenza della lingua inglese;
- 7) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra citati ai sensi della normativa vigente (accordi internazionali o ai sensi dell'art. 332 del T.U. n. 1592/33). Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Per i cittadini comunitari in possesso dei predetti titoli conseguiti all'estero potrà essere valida l'equivalenza degli stessi titoli secondo la procedura prevista dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica. In tal caso il candidato dovrà chiedere di essere ammesso alla selezione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.165/2001 (ammissione sotto condizione).

I cittadini stranieri devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

Non possono presentare domanda di candidatura per il conferimento di assegni di ricerca coloro che hanno partecipato, esercitando il diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Dipartimento proponente l'attivazione della procedura di conferimento dell'assegno di ricerca. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

Presentazione e invio telematico della domanda di partecipazione

La domanda di ammissione alla procedura di selezione, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, collegandosi alla seguente pagina web: <https://pica.cineca.it/uniba>.

La procedura di presentazione della domanda deve essere conclusa, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione al seguente link <https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca>. In ogni caso, si precisa che l'assistenza informatica per la presentazione delle istanze è garantita esclusivamente in orario d'ufficio.

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio provvisorio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che è automaticamente inviata via e-mail.

Scaduto il termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda è attribuito un identificativo numerico che, unitamente al codice del concorso riportato anche nell'applicazione informatica, deve essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti seguendo attentamente il modello telematico, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- d) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
- e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- f) di essere in possesso di diploma di laurea italiana o del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente; la data e l'Università presso cui il titolo è stato conseguito e la votazione riportata;

- g) il titolo di dottore di ricerca se posseduto con o senza borsa, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80;
- h) di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;
- i) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione. I candidati portatori di handicap, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- j) la conoscenza di una lingua straniera scelta fra quelle ufficiali degli Stati membri dell'Unione Europea o della lingua specificata per il progetto per cui si concorre; i cittadini stranieri devono dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare, mediante caricamento nell'apposita sezione del portale, la seguente documentazione:

- 1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e professionale. Il curriculum dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- 3) elenco numerato, datato e firmato, dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione da presentare con le modalità di cui al successivo art. 4;
- 5) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione da presentare con le modalità di cui al successivo art. 4.

Tutti i documenti devono essere allegati in formato PDF accessibile. Ogni allegato non dovrà superare la dimensione massima di 30 MB.

La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o con firma autografa secondo le modalità descritte nella compilazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione sulla piattaforma integrata concorsi atenei-pica.

Una volta presentata la domanda e ricevuta la Email di conferma, non sarà più possibile effettuare modifiche; il candidato può altresì ritirare la domanda cliccando nella pagina iniziale (cruscotto) il tasto "Ritira" e compilando l'apposito form; se il bando non è ancora scaduto, sarà possibile presentare una nuova domanda.

Non sono accettate le domande sottoscritte o inviate con modalità diverse da quelle telematiche previste dal presente bando.

La procedura informatica potrebbe subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche; in caso di problemi tecnici è possibile contattare il supporto dedicato inviando una richiesta al seguente indirizzo e-mail: uniba@cineca.it

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione sono allegate alla domanda di partecipazione.

I file delle pubblicazioni, allegati in formato PDF accessibile, devono avere dimensione massima di 30 MB.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento.

Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di concorso.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione del candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'assolvimento di quanto richiesto. La predetta documentazione dovrà essere allegata alla relativa pubblicazione.

Le opere diffuse esclusivamente con modalità elettroniche entro la data di scadenza del bando potranno essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa. Per le stesse il candidato dovrà fornire l'indicazione del sito o della rivista on-line su cui l'opera è stata pubblicata.

Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo. Altrimenti, dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Tale traduzione non è richiesta se la/le lingua/e utilizzata/e per le pubblicazioni è/sono tra quella/quelle di riferimento per l'assegno di ricerca messo a concorso.

I lavori (o le pubblicazioni) redatte in collaborazione possono essere considerati utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato nella parte che lo riguarda. A tal fine il candidato potrà allegare una dichiarazione degli altri autori e/o una propria dichiarazione che attesti il proprio contributo.

I titoli che il candidato intende presentare ai fini della presente selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.

Art.5 Esclusione dalla selezione.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; pertanto, l'esclusione è disposta in qualunque momento della procedura con provvedimento motivato del Rettore. Tale provvedimento verrà notificato all'interessato.

Art. 6 Commissione per la selezione

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con Decreto del Rettore su indicazioni del Dipartimento interessato. La stessa sarà composta dal responsabile scientifico della ricerca e da due commissari per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico, afferenti al settore scientifico disciplinare indicato nell'allegato A, in mancanza, ai settori affini.

La Commissione deve:

- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
- valutare i titoli;

- rendere noto agli interessati prima del colloquio la valutazione dei titoli;
- formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale.

Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il suddetto termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta per non più di 4 mesi.

Art. 7

Determinazione criteri valutazione titoli

La Commissione per la valutazione dei titoli dispone complessivamente di punti 50, come di seguito ripartiti:

- 10 punti per il dottorato di ricerca attinente al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre, ovvero, in alternativa, 2 punti per ogni anno di attività effettivamente prestata, alla data di scadenza del bando, in qualità di dottorando;

- 5 punti per il voto di laurea così suddivisi

fino a 107/110 - 0 punti

108/110 - 1 punto

109/110 - 2 punti

110/110 - 3 punti

110/110 con lode - 5 punti

- fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: masters, corsi di perfezionamento post-laurea e diplomi di specializzazione attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre tenuto conto delle annualità della stessa. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;
- fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre.

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 5 su 50.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti per via telematica sul sito:

<https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca> dell'Università degli Studi di Bari.

Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli sarà comunicata dalla Commissione contestualmente alla convocazione per via telematica a sostenere il colloquio.

Art. 8 Colloquio

Il colloquio sarà inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato.

Esso verterà sul programma di ricerca indicato nell'allegato A.

La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova di esame, determinerà i quesiti da sottoporre ai candidati; i candidati estrarranno a sorte i quesiti oggetto del colloquio.

Per il colloquio la commissione ha a disposizione 50 punti; la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito una votazione minima di 30 su 50.

La comunicazione in ordine alla data, luogo e ora in cui si terrà il colloquio sarà inviata al candidato almeno 20 giorni prima dello svolgimento dello stesso, con pec o e-mail (indicata nella domanda di partecipazione).

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Il colloquio (prova orale) si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Solo ed esclusivamente se previsto nella scheda relativa all'Assegno di Ricerca prescelto, i candidati residenti all'estero possono sostenere la prova orale a distanza, utilizzando lo strumento della videoconferenza (es. Skype) presso un'Istituzione universitaria o un Consolato o una Rappresentanza diplomatica o un Istituto di cultura italiana all'estero. In questo caso, gli interessati dovranno farne apposita richiesta e fornire il proprio contatto nella domanda di ammissione alla selezione e garantire l'uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione giudicatrice. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, previamente comunicato, nella giornata per la prova orale, secondo il calendario pubblicato sul sito web indicato nella scheda. E' facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l'inizio del colloquio.

Ai fini dell'identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda.

La mancata comunicazione dell'indirizzo, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva.

L'Università degli Studi di Bari declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova orale.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione predispone un elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco firmato dai componenti della Commissione, è pubblicato sul sito: <https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca> dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 9

Formazione delle graduatorie di merito

Al termine della procedura concorsuale il Rettore approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarerà il vincitore. Detta graduatoria verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno per le ipotesi indicate nel successivo art.16.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.

In caso di parità di punteggio precede, in graduatoria, il candidato anagraficamente più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Il suddetto provvedimento di approvazione atti sarà pubblicato sul sito web di questa Università all'indirizzo: <https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca>. Da tale data di pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

Art. 10 **Trattamento dei dati**

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all'indirizzo e- mail rdp@uniba.it.

Il testo completo dell'informativa è disponibile all'indirizzo

<https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679>.

Art. 11 **Conferimento degli assegni di ricerca**

Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) luogo e data di nascita;
- 2) godimento dei diritti politici;

- 3) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura selettiva;
- 4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi).
- 5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- 6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;

Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto i seguenti certificati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;
- e) dichiarazione attestante che il candidato non svolge altra attività.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari all'atto della stipula dovranno essere in regola con la normativa sul permesso di soggiorno.

Il vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni dovrà produrre documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

Il vincitore che esercita attività libero professionale o abbia in corso rapporti di lavoro incompatibili dovrà presentare dichiarazione di opzione per l'assegno, pena la decadenza dal diritto al conferimento dell'assegno stesso.

Prima della stipula del contratto il vincitore potrà richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività ritenute non assolutamente incompatibili dal successivo art. 14. In caso di parere negativo lo stesso dovrà cessare l'attività, pena la decadenza dal diritto all'assegno.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificate dal vincitore della presente procedura selettiva possono essere oggetto, da parte dell'Università, di idonei controlli circa la veridicità degli stessi.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati, il Rettore può autorizzare il differimento alla stipula del contratto.

Colui che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovi in servizio militare è tenuto ad esibire un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.

Eventuale differimento della data di inizio dell'attività e di godimento dell'assegno pena la decadenza verrà consentito a coloro che documenteranno di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e smi.

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno della presa di servizio.

Con il vincitore verrà stipulato un contratto di diritto privato a tempo determinato della durata indicata nell'allegato A.

Il vincitore è tenuto a iniziare l'attività di ricerca alla data di decorrenza indicata nel contratto.

Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 12

Durata, rinnovo ed importo degli assegni

L'assegno di ricerca avrà una durata di 12 mesi così come riportato nell'Allegato A e può essere rinnovato fino a 24 mesi.

La durata massima complessiva del rapporto quale assegnista con l'Università non può superare i sei anni, come risultante dal combinato disposto dell'art. 22, comma 3, della legge 240/2010 e dell'art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 2015 n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su richiesta del responsabile scientifico del programma, previa valutazione dell'attività svolta dal beneficiario e attribuzione da parte dello stesso Consesso dei fondi su cui graverà il rinnovo.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della L. 240/2010 (29 gennaio 2011).

Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, salvo quanto previsto da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

L'importo su base annua dell'assegno è pari a €. 22.390,00 al lordo delle ritenute di Legge.

L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate

I vincitori delle selezioni che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca dovranno rinunciare prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, comma III della Legge n. 240 del 30/12/2010 ovvero l'importo dell'assegno, come sopra determinato, può essere integrato con borse di studio finanziate da istituzioni nazionali o straniere, al fine di integrare l'attività di ricerca di cui trattasi con soggiorno-soggiorni all'estero.

Per i soggiorni all'estero non può, comunque, gravare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio universitario.

L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca.

Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 13

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

All'assegno di cui al presente decreto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività

Art. 14

Compiti e valutazione

I compiti del titolare dell'assegno di ricerca sono determinati nel contratto individuale e sono svolti sotto la direzione del responsabile scientifico.

Il tutor è il responsabile della ricerca o la persona dallo stesso designata, cui è correlato il progetto.

Il tutor, sulla base di apposita relazione da parte dell'assegnista, annualmente, relaziona al Consiglio del Dipartimento in ordine alle attività svolte, che sono valutate dallo stesso Consesso.

Della valutazione si terrà conto, altresì, ai fini del rinnovo del contratto.

In caso di inadempienze, il consiglio del Dipartimento interessato informa il Senato Accademico, che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

Il contratto dovrà, comunque, prevedere che il soggetto titolare dell'assegno partecipi al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore e che non svolga un'attività di mero supporto tecnico alla ricerca.

Ai titolari di assegno è consentito, su richiesta degli stessi e senza oneri aggiuntivi per il bilancio, lo svolgimento di compiti di supporto alle attività didattiche per non più di 80 ore annuali.

Il Rettore, su richiesta della struttura interessata, potrà autorizzare soggiorni all'estero presso una o più qualificate Università o enti di ricerca, qualora istituzioni nazionali o straniere concedano borse di studio al fine di integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno o, comunque, quando il soggiorno non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio. Il titolare dell'assegno dovrà, al rientro, documentare, con specifica attestazione, l'attività svolta presso dette istituzioni straniere. Il titolare dell'assegno potrà essere rimborsato delle spese inerenti a partecipazione a Convegni e Seminari a carico dei finanziamenti dei progetti di ricerca ai quali partecipa.

Art. 15 Incompatibilità diritti e doveri

Non è ammesso il cumulo di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

Per tutta la durata del contratto, al titolare dell'assegno, è inibito lo svolgimento, in modo continuativo, di rapporti di lavoro, nonché l'esercizio di attività libero-professionali.

L'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea specialistica e magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica italiana o estera.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso le Università e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca e di sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'ENEA, l'ASI e le istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa vigente.

I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

L'assegno non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento interessato, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Per quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia.

Il titolare che presti servizio presso amministrazioni pubbliche dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il titolare di assegno, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, può frequentare corsi di dottorato di ricerca (senza borsa) anche in deroga al numero determinato per ciascuna Università, nel rispetto del numero massimo dei titolari di assegni ammessi alla frequenza in sovrannumero eventualmente fissato da questa Università.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza, fermo restando che l'intera durata dell'attività e l'importo dell'assegno non possono essere ridotti a causa delle suddette interruzioni.

La sospensione dell'attività e dell'assegno per servizio militare, civile o richiamo alle armi è disposta con decreto del Rettore, previa documentata richiesta del titolare dell'assegno.

Per il periodo di interruzione per maternità, la titolare dell'assegno ha diritto a percepire, durante la sospensione, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di sospensione dovuta ad infortunio subito durante il servizio, il titolare dell'assegno percepisce l'intera indennità prevista per la collaborazione e ha diritto alla conservazione del posto per la durata del contratto.

Il titolare dell'assegno può assentarsi per malattia, con diritto alla retribuzione e senza necessità di recupero, per n. 15 giorni anche continuativi in un anno.

Il titolare dell'assegno ha diritto ad un permesso di n. 15 giorni non retribuiti, in occasione del suo matrimonio.

Art. 16

Decadenza e risoluzione del rapporto

Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiara di accettarlo o non assume servizio nel termine stabilito.

Il differimento della stipula del contratto per l'assegno è previsto per gravi motivi di salute, debitamente certificati, nonché per applicazione delle norme a tutela della maternità.

Le assenze verificatesi durante l'arco della durata del contratto originario non si sommano a quelle del contratto rinnovato.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto:

- inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art.1460 c.c., da parte del titolare dell'assegno;
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 15 giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 14 del presente bando, reiterato dopo una prima comunicazione;
- valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta, espressa dal Consiglio di Dipartimento.

La risoluzione è deliberata dal Senato Accademico.

Art. 17

Recesso e preavviso

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a sessanta giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato, salvo giusta causa o giustificato motivo deliberati dal Dipartimento.

Art.18

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento della selezione è la Dott.ssa Maria Teresa Rapanà funzionario in servizio presso la Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti di questa Università.

Eventuali chiarimenti in merito al presente bando possono essere richiesti al personale in servizio presso la Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro:

- dott.ssa Mazzotti Daniela +39 0805714116 – mail daniela.mazzotti@uniba.it
- dott.ssa Rapanà Maria Teresa +39 0805714108 – mail mariateresa.rapana@uniba.it
- sig. Sallustio Gianfranco +39 0805714116 – mail gianfranco.sallustio@uniba.it

Art.19

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il vigente “ Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca”, la normativa vigente in materia, in quanto compatibile. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

**Art.20
Pubblicità**

Il presente bando sarà pubblicato sull'Albo on-line di questa Amministrazione e sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca>.

Della pubblicazione dell'avviso del presente bando sarà data comunicazione anche nel sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca <http://bandi.miur.it/>, nel portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess> e all'indirizzo <https://pica.cineca.it/uniba>.

Bari, 02/08/2022

PER IL RETTORE
F.to Prof.ssa Anna Maria CANDELA

ALLEGATO A

AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE:

05 Scienze biologiche

N. 1 ASSEGNO – DURATA ANNI: 1(uno)

TIPOLOGIA ASSEGNO: Tipo B

**TITOLO RICERCA: ANALISI CITOFLUORIMETRICHE PER LE RICERCHE
“OMICHE”**

**Progetto di ricerca: CIR01_00017-"CNRBiOmics-CENTRO NAZIONALE DI RICERCA
IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE"-RAFFORZAMENTO DEL
CAPITALE UMANO
CUP H98I20000020001
Rif.: CIR01_00017_471824**

SETTORE SCIENTIFICO – DISCIPLINARE: BIO/11

PROGRAMMA N. 05.189

SEDE :Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica

**IL COLLOQUIO, INTESO AD ACCERTARE L'ATTITUDINE ALLA RICERCA, VERTE
SULLA RICERCA DI CUI SOPRA E DEVE ACCERTARE :**

- **COMPROVATE CONOSCENZE E COMPETENZE APPROFONDITE NEL CAMPO DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE, NELLE TECNOLOGIE DI SEPARAZIONI CELLULARI E NELLE ANALISI “OMICHE”;**
- **ATTINENZA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NEGLI ULTIMI 2 ANNI CON LE AREE PRIORITARIE INDIVIDUATE NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (SNSI) E DELLA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE PER LA RICERCA NEL PERIODO 2014-2020 ;**
- **PREGRESSE COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE E PRIVATE;**
- **LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.**